



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 38 DEL 07.06.2022

OGGETTO: CINEMA - TEATRO DI MONTECRETO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE A SEGUITO DI PROCEDURA ESPLORATIVA.

L'anno **duemilaventidue** addì **sette** del mese di **giugno** alle ore **12.30** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- E' obbiettivo primario dell'Amministrazione comunale di Montecreto il mantenimento in efficienza e la valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare sul territorio comunale, sia in proprietà che in gestione-comodato d'uso;
- In coerenza con tale obbiettivo nel corso del 2021 e in questo scorcio di 2022 l'Amministrazione comunale ho promosso diverse iniziative volte alla valorizzazione, ammodernamento e gestione di alcune porzioni di patrimonio pubblico, come ad esempio i campi sportivi della "Borella" oppure il Convento delle Suore Domenicane di Montecreto, oggetto tra l'altro di un contributo regionale inserito all'interno del Piano di Rigenerazione Urbana Regionale;
- Il Comune di Montecreto ha ottenuto, con atto Registro scritture private n° 411 del 08/04/2022, il comodato d'uso gratuito di alcuni immobili di proprietà della Parrocchia di Montecreto/Diocesi di Modena, tra cui la Sala Polivalente Parrocchiale/Cinema Teatro di Via Trogolino;
- l'art. 10, c. 3, del D.Lgs n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali, assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- l'Amministrazione comunale non è nelle condizioni, gestionali e legali, di procedere al mantenimento in economia diretta della Sala Polivalente Parrocchiale/Cinema Teatro di Via Trogolino e che la gestione indiretta dello stesso sia da considerarsi quale scelta preferenziale comportando un contenimento della spesa necessaria alla manutenzione delle stesse strutture, nonché una possibile valorizzazione in termini di offerta di attività culturali e ricreative volte alla cittadinanza e, in linea più generale, a tutto il comprensorio del Cimone e dei servizi offerti alla collettività;
- l'Amministrazione comunale, inoltre, sta partecipando a tutte le iniziative che il PNRR proporrà nei prossimi mesi, con particolare attenzione a quelle linee di finanziamento dedicate alla valorizzazione dei borghi storici, dei contenitori culturali e alla loro rivitalizzazione attraverso attività di implementazione dei servizi di matrice culturale e turistici, finalizzati a migliorare l'attrattività degli stessi;
- è pertanto intenzione dell'Amministrazione individuare un soggetto privato al quale concedere in uso il complesso immobiliare denominato "Sala Polivalente Parrocchiale/Cinema Teatro di Via Trogolino";
- con Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 10/05/2022, l'Amministrazione comunale, nel dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per la concessione in gestione della "Sala Polivalente Parrocchiale/Cinema Teatro di Via Trogolino", dava avvio ad un percorso di valorizzazione del complesso stesso in termini di offerta di attività culturali e ricreative volte alla cittadinanza e, in linea più generale, a tutto il comprensorio del Cimone e dei servizi offerti alla collettività;
- con Avviso Prot. n° 2228 del 11/05/2022 il Responsabile del Servizio dava avvio alla procedura di cui al mandato dell'Amministrazione comunale;

VISTA la manifestazione di interesse avanzata dalla Associazione Culturale "Instabile 19", con sede in Modena (MO), Via N. Pisano n° 265, prot. 2499 del 25/05/2022, costituita dai seguenti elaborati:

1. Presentazione Associazione;
2. Dichiarazione di possesso dei requisiti alla partecipazione al bando;
3. Presentazione attività previste;
4. Elenco attività di manutenzione ordinaria a carico del richiedente;
5. Tariffe applicate all'utenza;
6. Proposta economica;
7. Prospetto costi ed entrate da attività;

ASSUNTA agli atti la relazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montecreto, Arch. Denis Bertonecchi, circa la positiva valutazione della proposta avanzata e l'opportunità di procedere al convenzionamento con il proponente, nei limiti e nei valori citati nell'allegata Bozza di Convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della convenzione succitata e dare conseguente mandato al Sindaco e al Settore Tecnico del Comune di Montecreto di procedere alla formalizzazione dei patti convenzionali;

CONSIDERATO che, con provvedimento sindacale n° 1/2022 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito all'Arch. Denis Bertoncelli la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Denis Bertoncelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 ed il parere di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di DARE ATTO che nei termini indicati dall'avviso di manifestazione di interesse per la concessione in uso del Cinema-Teatro di Montecreto è pervenuta n. 1 offerta da parte della Associazione Culturale "Instabile 19", con sede in Modena, Via Pisano n° 265, prot. n° 2499 del 25/05/2022;
3. Di individuare nella Associazione Culturale "Instabile 19", con sede in Modena, Via Pisano n° 265 la ditta concessionaria del Cinema – Teatro di Via Torgolino a Montecreto, in coerenza con la manifestazione di interesse suddetta e pertanto di approvare la bozza di Convenzione per la Concessione in uso e Gestione del Cinema – Teatro di Montecreto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dare mandato al Sindaco e al Settore Tecnico del Comune di Montecreto di procedere alla formalizzazione dei patti convenzionali;
5. Di dichiarare, con votazione unanime e separata, per appello nominale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per dare corso a quanto deliberato e ai procedimenti susseguenti alla presente approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 08/06/2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL "CINEMA- TEATRO DI VIA TROGOLINO" A MONTECRETO

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____,

con il presente contratto

- il Sig. Leandro Bonucchi, nato a Pavullo nel Frignano il 20/11/1979, domiciliato per la carica in Montecreto, Via Roma n° 24, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI MONTECRETO, codice fiscale 83000490363, nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore;
- il/la Sig./ra _____, nato a _____ domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ della ditta _____ con sede legale in _____, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____

PREMESSO CHE

- E' obbiettivo primario dell'Amministrazione comunale di Montecreto il mantenimento in efficienza e la valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare sul territorio comunale, sia in proprietà che in gestione-comodato d'uso;
- In coerenza con tale obbiettivo nel corso del 2021 e in questo scorcio di 2022 l'Amministrazione comunale ho promosso diverse iniziative volte alla valorizzazione, ammodernamento e gestione di alcune porzioni di patrimonio pubblico, come ad esempio i campi sportivi della "Borella" oppure il Convento delle Suore Domenicane di Montecreto, oggetto tra l'altro di un contributo regionale inserito all'interno del Piano di Rigenerazione Urbana Regionale;
- Il Comune di Montecreto ha ottenuto, con atto Registro scritture private n° 411 del 08/04/2022, il comodato d'uso gratuito di alcuni immobili di proprietà della Parrocchia di Montecreto/Diocesi di Modena, tra cui la Sala Polivalente Parrocchiale/Cinema Teatro di Via Trogolino;

- l'art. 10, c. 3, del D.Lgs n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali, assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- l'Amministrazione comunale non è nelle condizioni, gestionali e legali, di procedere al mantenimento in economia diretta della Sala Polivalente Parrocchiale/Cinema Teatro di Via Trogolino e che la gestione indiretta dello stesso sia da considerarsi quale scelta preferenziale comportando un contenimento della spesa necessaria alla manutenzione delle stesse strutture, nonché una possibile valorizzazione in termini di offerta di attività culturali e ricreative volte alla cittadinanza e, in linea più generale, a tutto il comprensorio del Cimone e dei servizi offerti alla collettività;
- l'Amministrazione comunale, inoltre, sta partecipando a tutte le iniziative che il PNRR proporrà nei prossimi mesi, con particolare attenzione a quelle linee di finanziamento dedicate alla valorizzazione dei borghi storici, dei contenitori culturali e alla loro rivitalizzazione attraverso attività di implementazione dei servizi di matrice culturale e turistici, finalizzati a migliorare l'attrattività degli stessi;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 10/05/2022, l'Amministrazione comunale, nel dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per la concessione in gestione della "Sala Polivalente Parrocchiale/Cinema Teatro di Via Trogolino", dava avvio ad un percorso di valorizzazione del complesso stesso in termini di offerta di attività culturali e ricreative volte alla cittadinanza e, in linea più generale, a tutto il comprensorio del Cimone e dei servizi offerti alla collettività;
- con Avviso Prot. n° 2228 del 11/05/2022 il Responsabile del Servizio dava avvio alla procedura di cui al mandato dell'Amministrazione comunale;
- Con nota pervenuta agli atti del Comune di Montecreto, prot. n° 2499 del 25/05/2022, la Associazione Culturale "Instabile 19", con sede in Modena (MO), Via N. Pisano n° 265 avanzava manifestazione di interesse alla procedura, allegando un progetto di gestione del bene costituito da:
 1. Presentazione Associazione;
 2. Dichiarazione di possesso dei requisiti alla partecipazione al bando;

3. Presentazione attività previste;
4. Elenco attività di manutenzione ordinaria a carico del richiedente;
5. Tariffe applicate all'utenza;
6. Proposta economica;
7. Prospetto costi ed entrate da attività;

VALUTATO

positivamente, sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti, il progetto di gestione del bene presentato in data 25/05/2022 dal Concessionario e assunto agli atti del Comune di Montecreto a prot. n° 2499;

CONSIDERATO CHE

con Delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____ è stato individuato come concessionaria l'Associazione Culturale "Instabile 19" ed approvata bozza di convenzione per la concessione in uso e gestione di spazi, locali e strutture del compendio immobiliare in oggetto;

DATO ATTO CHE

i locali e gli spazi messi a disposizione che si concedono sono vincolati alla destinazione d'uso prevista dall'Avviso Pubblico Prot: n° 2228 del 11/05/2022 e dal progetto presentato dal Concessionario e assunto agli atti del Comune di Montecreto in data 25/05/2022, prot. n° 2499;

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LOCALI CONCESSI

il Comune di Montecreto concede a con sede legale in
....., C.F., partita IVA
....., i locali del Cinema – Teatro di Via Trogolino a Montecreto,
come da consistenza evidenziata nell'avviso esplorativo Prot. n° 2228 del 11/05/2022.

I locali sono censiti al NCEU – Foglio particelle sub., presente nell'inventario dei beni immobili del Comune di Montecreto alla pratica n., come bene indisponibile, meglio specificato nell'unito stralcio planimetrico (all. ...) parte integrante del presente atto.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. Presentazione Associazione;
2. Dichiarazione di possesso dei requisiti alla partecipazione al bando;
3. Presentazione attività previste;
4. Elenco attività di manutenzione ordinaria a carico del richiedente;
5. Tariffe applicate all'utenza;
6. Proposta economica;
7. Prospetto costi ed entrate da attività;

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione (in forma analogica) in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto.

ART. 3 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Ai fini della presente concessione, l'uso dei locali oggetto del presente disciplinare, dovrà essere coerente con i principi e gli obiettivi dati dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione alla presentazione di un piano gestionale del bene che ne assicuri, tra l'altro:

1. l'inclusione della Comunità territoriale di Montecreto;
2. l'investimento sulla qualità del capitale umano e sociale;
3. la creazione di nuove opportunità di utilizzo del bene in questione, anche attraverso il digitale;
4. lo sviluppo di un'immagine del territorio condivisa, strategica, promossa da tutti gli attori locali nell'ottica della qualificazione territoriale in tutte le sue forme.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Montecreto potrà esigere la restituzione immediata del bene, impreviudicato il risarcimento

degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione. Il concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica). Il concessionario si impegna alla collaborazione anche in riferimento alla gestione degli spazi pubblici e comuni.

La fruizione pubblica del bene sarà garantita dalla implementazione e monitoraggio del piano attività proposto.

ART. 4 DURATA

La concessione ha la durata ordinaria di anni 5 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna, fatta constare da apposito verbale.

Il concessionario ed il concedente hanno la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 6. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario corrisponderà al Concedente, a titolo di canone di concessione dell'immobile sede del servizio in oggetto, un importo complessivo di Euro 2.000,00 (euro due mila). Il canone dovrà essere versato in rate semestrali anticipate. Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza.

Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere in qualsiasi momento la revisione del canone, con preavviso di 6 mesi dalla data di attivazione del nuovo canone, a seguito di interventi di valorizzazione e manutenzione straordinaria/restauro che implicino un miglioramento evidente e percepibile delle condizioni di uso e gestione a favore del concessionario. La quantificazione del Canone revisionato è proporzionata all'impatto in termini di maggiori ricavi di gestione che hanno gli interventi di valorizzazione e manutenzione straordinaria/restauro realizzati ed è finalizzata a ripristinare l'equilibrio della

gestione stessa. Spetterà al concessionario valutare e proporre l'impatto sulla gestione che sarà oggetto di accordo reciproco tra le parti.

Tale modifica sarà disciplinata con apposito atto convenzionale, integrativo del presente.

Gli interventi di valorizzazione e manutenzione straordinaria/restauro che non hanno impatto in termini di maggiori ricavi di gestione non hanno come conseguenza la revisione del Canone.

Il mancato pagamento costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

ART. 6 RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO

La concessione potrà essere risolta per grave inadempimento da parte del concessionario; L'Amministrazione dovrà comunicare formale diffida al Concessionario che avrà 30 giorni per adempiere. In caso di mancato adempimento è facoltà della amministrazione di risolvere il Contratto. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso. Possono comportare la risoluzione della concessione:

- il mancato perseguimento degli obiettivi connessi alle attività di cui al precedente articolo 3;
- il verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della presente messa a disposizione;
- la grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e grave compromissione dell'igiene;
- le gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- la rilevante scadenza del decoro dei locali;
- la presenza di gravi motivi di ordine pubblico.

Costituisce inoltre causa di risoluzione dal contratto la mancata voltura oltre l'anno dei contratti relativi alla fornitura di utenze

ART 7 – INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

In caso di inadempimento del concedente dovranno essere previste delle leve di equilibrio. In caso di mancato accordo sarà dovuto il risarcimento del danno.

ART. 8 CONSEGNA

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In caso di risoluzione come previsto da art 6 ovvero al termine del periodo di concessione i locali dovranno essere immediatamente riconsegnati all'Amministrazione Comunale, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose.

ART. 9 MANUTENZIONE

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, comprensive delle spese di gestione delle utenze; tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli eventuali successivi oneri di progettazione, collaudo, variazione catastale, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La manutenzione straordinaria del bene rimane in capo al Concedente. Il Comune doterà l'immobile oggetto della concessione dell'Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 e la SCIA.

Entro 30 giorni dalla firma del contratto le parti produrranno un documento di specifica della casistica degli interventi ricadenti nella manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, restauri.

ART. 10 RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 8, l'Amministrazione comunale potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutti gli interventi di riparazione non ricompresi nelle casistiche di cui alla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, valorizzazione della struttura e di tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di

abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 11 PROPRIETÀ

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune, sono acquisite in proprietà dal Comune stesso dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questo sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 12 SPESE

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, climatizzazione, telefonia, dati i cui contratti devono essere direttamente intestati e prodotti in copia all'Amministrazione Comunale entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare.

Il Comune di Montecreto sosterrà le sole spese relative alla TARI e IMU.

ART. 13 RESPONSABILITÀ

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente il Comune di Montecreto da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da partedi terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima. Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza edovrà essere

attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

ART. 14 ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

ART. 15 ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione comunale potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 16 RELAZIONI ANNUALI

Il Concessionario si impegna a presentare annualmente entro 30 gg dal termine dell'esercizio precedente il programma operativo annuale degli interventi con annesso bilancio di previsione. L'andamento delle attività sarà sottoposto a controllo periodico da parte dell'Amministrazione per verificarne la coerenza con i programmi presentati e per accogliere, se debitamente giustificate, le opportune revisioni. Alla scadenza di ciascuna annualità il concessionario dovrà altresì presentare all'Amministrazione idonea relazione

sull'attività svolta con annessa rendicontazione sociale, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti, nonché sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso. Il mancato perseguimento degli obiettivi, se imputabili a gravi inadempienze del concessionario, è motivo di revoca della concessione medesima.

ART. 17 RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali e gli arredi concessi in comodato in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per il Comune.

ART. 18 DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza del Concessionario, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione del presente contratto di messa a disposizione in merito e/o occasione, le parti dichiarano e concordano di adire in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Le spese del presente atto e registrazione sono a carico del concessionario.

Per accettazione, firma

